

DELIBERAZIONE 26 OTTOBRE 2023

488/2023/R/GAS

**DECISIONE COORDINATA CON I REGOLATORI DI GRECIA E CIPRO AI SENSI DEL
REGOLAMENTO UE 347/2013 IN MERITO ALLA RIPARTIZIONE DEI COSTI DI
INVESTIMENTO PER IL PROGETTO DI INTERESSE COMUNE 7.3.1 (EASTMED PIPELINE)**

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1269^a *bis* riunione del 26 ottobre 2023

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (UE) 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE (di seguito: Regolamento 347/2013);
- il regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2009, (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 e le direttive 2009/73/CE e (UE) 2019/944, e che abroga il regolamento (UE) 347/2013 (di seguito: Regolamento 2022/869);
- il regolamento delegato (UE) 2022/564 della Commissione, del 19 novembre 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco unionale dei progetti di interesse comune (di seguito: regolamento delegato 2022/564);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità, 108/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 108/2023/R/GAS) recante "Valutazione urgente dell'intervento di sviluppo "Potenziamento per nuove importazioni da Sud" (c.d. "Linea Adriatica)";
- la raccomandazione di ACER 5/2015 del 18 dicembre 2015 in merito alle buone pratiche per la gestione delle richieste di investimento, incluse le richieste per

- decisioni di ripartizione transfrontaliera dei costi, per i progetti di interesse comune per il settore elettrico e del gas naturale (di seguito: raccomandazione ACER 5/2015);
- la raccomandazione di ACER 2/2023 del 24 giugno 2023 in merito alle buone pratiche per la gestione delle richieste di investimento, incluse le richieste per decisioni di ripartizione transfrontaliera dei costi, per i progetti di interesse comune;
 - il *Ten Year Network Development Plan* per il gas naturale e l'idrogeno predisposto dallo *European Network of Transmission System Operators for Gas* (di seguito: ENTSOG) e pubblicato nella sua versione finale a settembre 2023 (di seguito: TYNDP 2022);
 - le comunicazioni (protocollo Autorità 34005 del 18 maggio 2023 e 34223 del 19 maggio 2023) da parte della società IGI Poseidon S.A. (di seguito: il Promotore) all'Autorità, all'Autorità di regolazione greca per l'energia, i rifiuti e l'acqua (di seguito: RAEWW) e all'Autorità Cipriota di regolazione per l'energia (di seguito: CERA) contenenti la richiesta di investimento per il progetto di interesse comune (di seguito: PCI) EastMed Pipeline (di seguito: richiesta di investimento);
 - la comunicazione del Promotore del 10 luglio 2023 (protocollo Autorità 65503/2023) contenente un *addendum* alla richiesta di investimento, in risposta ad una richiesta di RAEWW, in qualità di coordinatore delle autorità di regolazione (di seguito: comunicazione del 10 luglio 2023).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 32, comma 1, del Regolamento 2022/869, prevede che il regolamento (UE) n. 347/2013 sia abrogato a decorrere dal 23 giugno 2022, tuttavia, il comma 2 del medesimo articolo 32 specifica che gli articoli da 2 a 10, gli articoli 12, 13 e 14 e gli allegati da I a IV e l'allegato VI del regolamento (UE) n. 347/2013, rimangono in vigore e producono effetti per quanto riguarda i progetti di interesse comune inclusi nel quinto elenco dell'Unione fino all'entrata in vigore del primo elenco dell'Unione dei progetti di interesse comune e dei progetti di interesse reciproco, istituito a norma dello stesso Regolamento 2022/869;
- il primo elenco dell'Unione dei progetti di interesse comune e dei progetti di interesse reciproco, a norma dello stesso Regolamento 2022/869, non è ancora stato formalizzato;
- l'articolo 12 del Regolamento 347/2013, tuttora in vigore per quanto anzidetto, prevede che i costi di investimento sostenuti efficientemente relativi a un PCI sono presi in carico dai pertinenti gestori dei sistemi di trasmissione degli Stati membri su cui il progetto esercita un impatto positivo netto o dai promotori di progetto dell'infrastruttura di trasmissione;
- il medesimo articolo prevede che non appena un PCI raggiunge un grado di maturità sufficiente, i promotori del progetto presentano una richiesta di investimento a tutte le autorità nazionali di regolamentazione interessate;

- ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del Regolamento 347/2013, entro sei mesi dalla ricezione della richiesta di investimento, le autorità nazionali di regolamentazione, dopo aver consultato i promotori del progetto, adottano decisioni coordinate sulla ripartizione dei costi di investimento che ogni gestore di sistemi di trasmissione deve sostenere per il progetto, nonché sulla loro inclusione nelle tariffe.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il progetto “*Pipeline from the East Mediterranean gas reserves to Greece mainland via Cyprus and Crete [currently known as “EastMed Pipeline”], with metering and regulating station at Megalopoli*” (di seguito: progetto EastMed) prevede la realizzazione di un sistema di gasdotti per il trasporto del gas naturale prodotto nel Bacino Levantino (Mediterraneo sudorientale) verso Cipro e la Grecia, attraverso l'isola di Creta;
- il progetto EastMed è incluso nel TYNDP 2022 di ENTSOG con codice progetto TRA-A-330 in cui sono individuate cinque sezioni (Bacino Levantino – Cipro – Creta – Peloponneso – Grecia Occidentale – Thesprotia) per uno sviluppo complessivo di circa 2000 km con una capacità di trasporto realizzabile tra 11 e 20 miliardi di metri cubi/anno a seconda delle configurazioni;
- la nuova infrastruttura sarà sviluppata, finanziata, realizzata, posseduta e gestita dalla società IGI Poseidon S.A.;
- il 18 maggio 2023, il Promotore ha inviato all'Autorità, a RAEWW e CERA una richiesta di investimento, contenente un'analisi dei costi e dei benefici, un piano aziendale di valutazione della sostenibilità finanziaria e una proposta di ripartizione transfrontaliera dei costi, ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento 347/2013, successivamente integrata con la comunicazione 10 luglio 2023.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- il progetto EastMed è identificato come PCI con il codice 7.3.1 dal regolamento delegato 2022/564 nell'ambito del Corridoio meridionale del gas (*Southern gas corridor*) ed è inserito nel *cluster* 7.3 di “infrastrutture per portare nuovo gas da giacimenti di gas del Mediterraneo orientale”, che comprende, in subordine, anche i progetti: codice 7.3.3 Gasdotto offshore dalla Grecia all'Italia [attualmente denominato “Gasdotto Poseidon”] e codice 7.3.4 Potenziamento delle capacità di trasporto interno in Italia, comprendente il potenziamento delle capacità di trasporto interno sud-nord [attualmente denominato “Adriatica Line”] e quello delle capacità di trasporto interno in Puglia (gasdotto Matagiola-Massafra);
- con la deliberazione 108/2023/R/GAS l'Autorità ha valutato positivamente l'intervento di sviluppo di Snam Rete Gas “potenziamento per nuove importazioni da sud” (c.d. “linea Adriatica”);
- con la medesima deliberazione 108/2023/R/GAS, l'Autorità ha ritenuto opportuno approfondire misure che possano consentire una copertura dei costi di

- realizzazione della Linea Adriatica da parte dei futuri utilizzatori della direttrice italiana Sud-Nord, anche ai fini dell'esportazione di gas verso i Paesi confinanti per assicurare una effettiva diversificazione delle fonti di approvvigionamento all'Unione europea, ad esempio attraverso procedure di conferimento di capacità di trasporto di lungo periodo da tutti i punti di entrata da Sud (sia esistenti che futuri, incluso TAP), valutandone la percorribilità in termini di tempi e procedure;
- il progetto EastMed non è oggetto di nessuna delle esenzioni richiamate all'articolo 12, comma 9, del Regolamento 347/2013 ed è pertanto eleggibile per una decisione di ripartizione transfrontaliera dei costi;
 - gli uffici dell'Autorità, di RAEEW e CERA hanno condotto un'analisi congiunta del progetto EastMed e, con particolare riferimento alla richiesta di investimento e all'esigenza di addivenire ad un accordo in merito alla ripartizione dei costi di investimento, hanno considerato:
 - l'effettivo rispetto dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 12 del Regolamento 347/2013;
 - l'analisi costi benefici predisposta dal Promotore;
 - i costi del progetto e il piano economico finanziario dell'opera;
 - la dichiarazione del Promotore in merito alla possibilità che in futuro l'infrastruttura sia utilizzabile per il trasporto di idrogeno;
 - le risultanze dell'analisi svolta sono contenute nel documento “*RAE CERA ARERA coordinated decision on EastMed PCI Investment Request and on the allocation of the investment costs*” allegato al presente provvedimento;
 - l'analisi costi benefici, sviluppata con riferimento ad un ambito pari all'intero *cluster* e pertanto più ampio rispetto al solo progetto EastMed, individua benefici per il sistema europeo del gas naturale relativi a (i) riduzione del costo di approvvigionamento, (ii) riduzione delle emissioni di CO₂ e (iii) riduzione dei rischi di distacco della domanda di gas e, con riferimento ai soli sistemi di Grecia e Cipro, (iv) benefici dalla sostituzione del combustibile utilizzato;
 - l'analisi costi benefici non individua specifiche nazioni come beneficiarie dei benefici (i) e (ii) di cui al precedente elenco;
 - la medesima analisi costi benefici individua per il sistema italiano un beneficio atteso di oltre 3,7 miliardi di euro in valori attuali con riferimento al contributo a garantire la sicurezza delle forniture e un costo atteso di oltre 2,5 miliardi in valori attuali con riferimento ai costi infrastrutturali a carico del sistema italiano per la realizzazione delle opere necessarie per accogliere i nuovi volumi resi disponibili dal progetto EastMed, con un beneficio netto di poco superiore a 1 miliardo di euro, pari a circa il 5% dei complessivi benefici attesi per l'intero sistema europeo;
 - la raccomandazione ACER 5/2015 individua nella misura del 10% dei benefici complessivi netti di un progetto la soglia di significatività per attribuire a un sistema nazionale una quota dei costi di realizzazione del progetto in questione;
 - l'analisi costi benefici del Promotore individua valori attuali dei costi del progetto Eastmed e delle infrastrutture complementari riferite al *cluster 7.3* pari a poco meno di 10 miliardi di Euro, valori attuali dei benefici complessivi netti a livello europeo pari a circa 21 miliardi di Euro e:

- pari a 1150 milioni di Euro per Cipro, circa il 5% dei benefici netti attesi;
 - pari a 1030 milioni di Euro per la Grecia, circa il 5% dei benefici netti attesi;
 - pari a 1134 milioni di Euro per l'Italia, circa il 5% dei benefici netti attesi;
- pertanto, nessuno dei sistemi considerati supera la soglia di significatività individuata nella raccomandazione ACER 5/2015;
- l'esiguità dei benefici attesi per il sistema italiano consente di procedere alla decisione adottando le stime di costo e le ipotesi come proposte dal Promotore per la maggior parte delle infrastrutture del *cluster* 7.3;
 - la bozza della decisione coordinata di ripartizione dei costi è stata anticipata al promotore del progetto al fine di acquisirne eventuali commenti come previsto dal Regolamento 347/2013;
 - il promotore non ha formulato commenti in merito ai contenuti della decisione coordinata.

RITENUTO CHE:

- sebbene il progetto EastMed si sviluppi interamente al di fuori del territorio italiano e non abbia interconnessioni dirette con la rete nazionale dei gasdotti, sia opportuno che l'Autorità partecipi alla decisione in merito alla richiesta di investimento del progetto EastMed in coordinamento con RAEEW e CERA alla luce del fatto che il progetto è inserito nell'ambito di un *cluster* finalizzato all'esportazione di un significativo volume di gas naturale verso l'Italia e il resto del mercato europeo continentale;
- sia necessario adottare una decisione coordinata sulla ripartizione dei costi di investimento del progetto EastMed in accordo con i regolatori di Grecia e Cipro, ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento 347/2013;
- alla luce della distribuzione dei benefici netti generati dalla nuova infrastruttura, sia opportuno concordare con RAEEW e CERA di porre gli investimenti del progetto Eastmed in capo alla società IGI Poseidon S.A., promotore del progetto, in linea con le disposizioni dell'articolo 12, comma 1, del Regolamento 347/2013, di non attribuire nessun costo del progetto EastMed ai sistemi nazionali di Italia, Grecia e Cipro e pertanto di non includere nessun costo nei rispettivi sistemi tariffari

DELIBERA

1. di approvare il documento “*RAE CERA ARERA coordinated decision on EastMed PCI Investment Request and on the allocation of the investment costs*”, allegato al presente provvedimento (Allegato A), di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prevedere, in coordinamento con RAEEW e CERA, che il costo di investimento del progetto Eastmed sia sostenuto dalla società IGI Poseidon S.A. e che nessun

costo del progetto EastMed, come definito nell'Allegato A al presente provvedimento, sia allocato al sistema italiano;

3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo economico, ad ACER, a RAEWW, a CERA e alla società IGI Poseidon S.A.;
4. di pubblicare, a valle della verifica con la società IGI Poseidon S.A. in merito alla confidenzialità di eventuali informazioni commercialmente sensibili, il presente provvedimento, incluso l'Allegato A, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

26 ottobre 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini